



Procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro per Sport e salute S.p.A..

CIG 82159998DA

R.A. 014/20/PN

Risposte ai quesiti pervenuti

3° INVIO

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte.

1° DOMANDA:

Si chiede di specificare la richiesta di cui all'art. 12.2. lettera C del disciplinare di gara, secondo cui si chiede di allegare al documento di garanzia la Scheda tecnica e l'appendice.

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA

Si fa riferimento alla Scheda tecnica e l'appendice contenute nello schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31.

2° DOMANDA:

All'art 5.5 del Capitolato tecnico, in tema di Welfare e contratto integrativo aziendale, si fa riferimento alla parità di trattamento con i lavoratori direttamente assunti in Sport e Salute ed è posto come impegno in capo all'agenzia mettere in atto misure di welfare da erogare ai lavoratori, fermo restando che i costi gestionali (ad es. piattaforme, convenzionamenti esercizi, ecc.) delle misure di welfare erogate al lavoratore sono a carico dell'agenzia stessa. Si chiede conferma che le misure di welfare che l'agenzia è tenuta ad adottare siano a discrezione della stessa e non coincidenti con quelle in uso presso il committente. Diversamente si chiede di venire a conoscenza delle misure di welfare in uso per i dipendenti diretti di Sport e Salute in modo tale da poterne valutare la replicabilità.

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA

Le misure di welfare saranno adottate a discrezione dell'agenzia stessa e non saranno pertanto coincidenti con quelle in uso nella committente.

3° DOMANDA:

In relazione all'art. 12 del Capitolato tecnico, "Verifica di conformità del servizio e controlli sullo svolgimento dello stesso", in merito alla risoluzione del Contratto in caso di gravi inadempienze, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizioni della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell'Accordo Quadro (ad es art. 18 dello schema di contratto) da parte di Sport e Salute si chiede conferma che i

singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell'AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente.

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA

Si rimanda alla risposta fornita per il quesito numero 3, punto X, contenuta nel documento "11_Somministrazione personale_Risposta ai quesiti_Prot SeS070520182218878PU.pdf".

4° DOMANDA:

In relazione all'art. 7, c.5 lett. h) dello Schema di contratto, "Obbligazioni generali e specifiche del fornitore" nella parte in cui si prevede di "manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti", si chiede di specificare che la portata della prescrizione sia riferita al personale di staff dell'agenzia e non anche nei confronti dei lavoratori somministrati nei confronti dei quali è l'utilizzatore che deve adottare le misure di prevenzione e protezione; più nello specifico si chiede di limitare la portata della manleva ed in generale della richiesta di risarcimento del danno almeno al valore dell'accordo quadro.

RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA

La previsione è da intendersi nel senso che l'agenzia di somministrazione dovrà manlevare e tenere indenne l'utilizzatore da tutte le conseguenze derivanti dalla violazione, da parte dei lavoratori somministrati, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5° DOMANDA:

In relazione all'art. 8, c. 1 dello Schema di Contratto "Obblighi del fornitore in materia di rapporti di lavoro", per quanto concerne gli obblighi in tema di igiene e sicurezza, posto che il servizio di somministrazione di lavoro, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n.276/2003 differisce nella sostanza da un appalto di servizi e che tutta la materia dell'igiene e sicurezza è in capo all'impresa utilizzatrice, si chiede di stralciare tale previsione o, in subordine, di chiarire che tale onere afferisca al personale di Staff dell'Agenzia.

RISPOSTA ALLA QUINTA DOMANDA

Non si ritiene di modificare la previsione in parola, la cui disciplina è d'altronde in linea con quanto previsto dal comma 4, primo periodo dell'art. 35 del d.lgs n. 81/2015.

6° DOMANDA:

In relazione all'Art. 4 del Capitolato di gara in tema di Trattamento retributivo e corrispettivo si specifica che nel Totale Costo Orario non è ricompreso, e sarà oggetto di fatturazione specifica, con applicazione della FEE d'agenzia, le festività, le ore di permesso retribuito e le ferie godute dal lavoratore durante la missione. Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto si specifica che le ferie/permessi non goduti devono essere liquidati al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Si chiede di specificare che il Committente rimborserà il costo delle ore di ferie/permessi non goduti e liquidati al lavoratore alla cessazione del rapporto.

Alla luce degli ultimi chiarimenti pervenuti si chiede di specificare che i costi indicati all'art. 4 del Capitolato di gara non devono essere presi in considerazione per la formulazione dell'offerta economica (fee d'agenzia) e che pertanto la maggiorazione offerta sommata a detti costi non determina la tariffa di vendita del servizio per i livelli considerati. Ed infatti come ribadito in diversi



chiarimenti i costi indicati non sono corretti e sono sensibilmente più bassi dei costi del lavoro in somministrazione per i singoli livelli (manca ad esempio la quantificazione del fondo formazione dell'ente bilaterale).

RISPOSTA ALLA SESTA DOMANDA

Con riferimento a quanto indicato dal CCNL applicato, le ferie non potendo essere liquidate dovranno essere obbligatoriamente godute nell'intercorso rapporto di lavoro, mentre i permessi se non recuperati dovranno essere detratti dalle spettanze dovute.

Gli operatori economici dovranno calcolare il costo orario definitivo sulla base di quanto indicato e previsto nel CCNL applicabile, indipendentemente dal modello di calcolo adottato.

7° DOMANDA:

Onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica, siamo a richiedervi di voler indicare l'ammontare anche presunto delle spese di pubblicazione e di quelle contrattuali.

RISPOSTA ALLA SETTIMA DOMANDA

Non sono previste spese di pubblicazione né spese contrattuali.

8° DOMANDA:

Per quanto attiene l'offerta tecnica e il criterio di valutazione 1.4. siamo a richiedervi di voler specificare ulteriormente cosa intendiate con la dicitura "esperienze assimilabili al Committente".

RISPOSTA ALLA OTTAVA DOMANDA

Con "esperienze assimilabili al Committente" si intendono le esperienze pregresse dell'Agenzia a favore di aziende (pubbliche e/o private) operanti nel mondo sportivo.

9° DOMANDA:

Anche a fronte delle richieste avanzate da molti altri operatori, siamo a richiedervi di voler precisare i profili professionali che saranno oggetto della presente procedura, così da poter formulare un'offerta tecnica che sia maggiormente rispondente alle necessità della stazione appaltante.

RISPOSTA ALLA NONA DOMANDA

Si rimanda alla risposta fornita per il quesito numero 3, punto i, contenuta nel documento "11_Somministrazione personale_Risposta ai quesiti_Prot SeS070520182218878PU".

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Gennaro Ranieri

